

IL DIRIGENTE
[Firma]
P. BIANCHI

DOCUMENTO TECNICO DEL REGOLAMENTO COMUNALE N° 329
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO (in carattere grassetto)
<p>1 – REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</p> <p>L'insediamento dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.</p> <p>I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.</p> <p>Non sono soggetti alla presentazione della documentazione di cui all'allegato A né al requisito del fabbisogno dei parcheggi gli insediamenti di esercizi pubblici di cui all'art. 8 c. 6 lett. a), c), d), e), f), h), i), j), k) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi.</p> <p>Gli esercizi pubblici, di cui all'art. 8 comma 6 lett.i) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi., qualora intendano effettuare l'attività di somministrazione al pubblico sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui all'allegato A ed al rispetto del requisito del fabbisogno dei parcheggi calcolato sulla base della superficie di somministrazione.</p> <p>In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.</p> <p>Non è richiesto il requisito del fabbisogno dei parcheggi qualora sia stata attivata, entro l'08 febbraio 2010, una procedura edilizia relativa ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p>	<p>1. Non modificato</p> <p>2. I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati <i>nella modulistica in uso</i>. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.</p> <p>3. Non modificato</p> <p>4. Gli esercizi pubblici, di cui all'art. 8 comma 6 lett.i) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi., qualora intendano effettuare l'attività di somministrazione al pubblico sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 ed al rispetto del requisito del fabbisogno dei parcheggi calcolato sulla base della superficie di somministrazione.</p> <p>5. In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, preventivamente approvati dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.</p> <p>Soppresso</p>

L'insediamento in chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

2 – REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A CARATTERE STAGIONALE

L'insediamento dell'attività di somministrazione a carattere stagionale deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.

Non è richiesto il requisito del fabbisogno dei parcheggi qualora sia stata attivata, entro l'08 febbraio 2010, una procedura edilizia relativa ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'insediamento in chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

6. Il rilascio delle autorizzazioni/SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno di chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

1. Non modificato

2. I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati **nella modulistica in uso**. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

3. In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati **preventivamente** dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.

Soppresso

4. Il rilascio delle autorizzazioni/SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno di chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

3 – REQUISITI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

In caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti non omogenei l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie.

Nel caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti omogenei il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

1. Non modificato

2. I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati **nella modulistica in uso**. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

3. In caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti **o localizzazioni** non omogenei, **il fabbisogno dei parcheggi** e l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie **di somministrazione fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12 comma 4.**

4. In caso di trasferimento da addensamenti **o localizzazioni** alle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81 L.R. 56/1977 e s.m.i. o viceversa, l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie **di somministrazione fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12 comma 4.**

5. Nel caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti **o localizzazioni** omogenei il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

6. Nel caso di trasferimento nell'ambito delle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81 L.R. 56/1977 e s.m.i., **il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante**

<p>La superficie di somministrazione della precedente sede dell'esercizio è quella che risulta agli atti d'ufficio.</p> <p>Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.</p> <p>La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi.</p> <p>Non è richiesto il requisito del fabbisogno dei parcheggi qualora sia stata attivata, entro l'08 febbraio 2010, una procedura edilizia relativa ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande</p> <p>Il trasferimento in chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita</p>	<p>accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.</p> <p>7. Per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "Allegato A" e s.m.i. o per quelle per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi in quanto la superficie di somministrazione risulta superiore ai limiti di esenzione, è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.</p> <p>8. Nel caso di trasferimento di sede di un esercizio il cui fabbisogno dei parcheggi sia stato soddisfatto mediante il reperimento degli stessi su aree private, tale requisito deve sussistere anche alla nuova sede, diversamente il fabbisogno deve essere monetizzato</p> <p>9. non modificato</p> <p>soppresso</p> <p>10. Fatti salvi i casi di interesse pubblico o di ordine pubblico, il trasferimento delle autorizzazioni/SCIA per l'attività di</p>
--	---

deliberazione.

somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno di chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

11. Il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande insediate nell'area Borgo Dora e nel Complesso Murazzi del Po, come delimitate al successivo punto 11 può essere effettuato negli addensamenti con tipologia omogenea a quella in cui ha sede l'attività. Qualora per l'insediamento dell'attività, il fabbisogno dei parcheggi sia stato computato in base alla programmazione approvata dalla Città sulla base dell'emanazione degli indirizzi regionali, il fabbisogno dei parcheggi sarà ricalcolato detraendo l'importo già versato per l'insediamento dell'attività alla sede originaria.

12. Nei casi di trasferimento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per trasferimento. In tali casi alla segnalazione devono essere allegate: 1) dichiarazione attestante il consenso al trasferimento da parte del proprietario/a dell'azienda e 2) dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione

4 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

L'ampliamento della superficie di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nell'allegato A. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato come di seguito specificato:

a) Attività autorizzate con i criteri di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A"

1. Non modificato

2. I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati **nella modulistica in uso**. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato come di seguito specificato:

a) Attività autorizzate con i criteri di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269,

<p>e smi. il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata secondo il seguente esempio di modalità di calcolo:</p>	<p><u>“allegato A” e smi.</u></p> <p>1) Per le attività per il cui insediamento non è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è stabilito sull'intera superficie.</p> <p>2) Per le attività per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata rispetto alla superficie originaria secondo il seguente esempio di modalità di calcolo:</p>
<p>Esempio di calcolo</p> <p>superficie esistente = mq. 70 superficie ampliata = mq. 15 superficie totale = 70 + 15 = mq. 85 (S) Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente: $N = 3 + 0,1 * (S-50)$ Pertanto $N = 3 + 0,1 * (85-50)$ $N = 3 + 0,1 * 35 = 6,5$ numero posti parcheggio. Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione: $6,5 : 85 = X : 15$ per cui $X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147$ da arrotondare a 1,15 Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare. L'importo dovuto a titolo di monetizzazione va calcolato in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede l'esercizio pubblico, come segue: - A1: Euro 9360 * 6,5 = Euro 60840,00 - A2: Euro 7020 * 6,5 = Euro 45630,00 - A3 – L1 riconosciute per l'insediamento di attività commerciali: Euro 4680 * 6,5 = Euro 30420,00 - A4: Euro 3510 * 6,5 = Euro 22815,00 - zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81 L.R. 56/1977 e smi non comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2340 * 6,5 = Euro 15210,00 - AREA BORGO DORA E NELLE AREE DI CUI AL PUNTO 11: Euro 1170 * 6,5 = Euro</p>	<p>Esempio di calcolo</p> <p>superficie originaria esistente = mq. 70 superficie ampliata = mq. 15 superficie totale = 70 + 15 = mq. 85 (S) Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente: $N = 3 + 0,1 * (S-50)$ Pertanto $N = 3 + 0,1 * (85-50)$ $N = 3 + 0,1 * 35 = 6,5$ numero posti parcheggio. Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione: $6,5 : 85 = X : 15$ per cui $X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147$ da arrotondare a 1,15 Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare. L'importo dovuto a titolo di monetizzazione è corrisposto secondo quanto indicato ai successivi punti 6 e 6.1</p>

7605,00

b) Attività autorizzate con il regime giuridico previgente alla D.G.R 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della sola superficie ampliata mediante l'applicazione della tabella di cui all'allegato B; tale procedura si applica per un solo ampliamento. Per i successivi ampliamenti si applica il procedimento di cui alla lettera a)

La superficie di somministrazione esistente è quella che risulta agli atti d'ufficio.

Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.

La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi.

Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione tramite realizzazione di padiglione, il rilascio del permesso edilizio a titolo precario è subordinato;

- al soddisfacimento del requisito relativo al fabbisogno di parcheggi;
- alla presentazione dello studio di impatto sulla viabilità qualora la superficie totale di somministrazione sia superiore a mq. 250. Lo studio non necessita qualora l'esercizio risulti ubicato negli addensamenti commerciali A1 e A2.

Dopo la realizzazione del padiglione e prima della messa in esercizio dell'attività nella superficie ampliata, occorre presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività di ampliamento.

3. Non modificato

4. Non modificato

5. Nei casi di ampliamento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione. In tali casi alla

5 – FABBISOGNO DI PARCHEGGI

segnalazione devono essere allegate: 1) dichiarazione attestante il consenso alla modifica segnalata da parte del proprietario/a dell'azienda e 2) dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione

1. La quantificazione del fabbisogno dei parcheggi, nel rispetto delle disposizioni regionali, è stabilita sulla base della tipologia delle zone di programmazione degli insediamenti commerciali classificati in:

1) Addensamenti commerciali:

- a) A1 addensamento commerciale del centro storico principale;
- b) A2 addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati;
- c) A3 addensamenti commerciali forti delle aree periferiche;
- d) A4 addensamenti commerciali minori o interstiziali.

Gli addensamenti commerciali sono individuati graficamente nella tavola n. 17 allegata al P.R.G.. L'unità di riferimento per il riconoscimento degli addensamenti commerciali è la sezione di censimento.

2) Localizzazioni commerciali:

- a) L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.

Le localizzazioni commerciali urbane sono riconosciute secondo l'art. 14 dell'allegato A alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., ed i criteri di cui all'articolo 12 della D.C.C. 12.3.2007.

Le localizzazioni L2 sono perimetrare in via indicativa nella tavola 17 allegata al P.R.G.

2. Qualora la sede dell'esercizio ricada in sezioni di censimento che fanno parte di addensamenti di tipologia diversa, il richiedente l'autorizzazione/segnalante può determinare a

<p>Il fabbisogno di parcheggi deve essere soddisfatto mediante la realizzazione su area privata di <u>parcheggi accessibili e fruibili al pubblico</u> da realizzare nel rispetto delle disposizioni del <u>vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.</u></p>	<p>quale tipologia ricondurre la quantificazione del fabbisogno dei parcheggi.</p>
<p>I posti auto devono essere realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.</p>	<p>3. Il fabbisogno di parcheggi deve essere soddisfatto mediante il reperimento o la realizzazione su area privata di parcheggi accessibili e fruibili al pubblico</p>
<p>La quota di posti parcheggio deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a 150 metri pedonali dall'ingresso dell'esercizio (principale o secondario).</p>	<p>4. Nel caso in cui il fabbisogno venga soddisfatto mediante il reperimento o la realizzazione dei parcheggi su area privata, gli stessi devono essere conformi alle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.</p>
<p>L'esercente deve adeguatamente pubblicizzare la possibilità di usufruire dei suddetti parcheggi.</p>	<p>5. I posti auto devono essere reperiti o realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione e devono essere appositamente segnalati. Tali condizioni devono essere comprovate mediante apposita relazione scritta.</p>
<p>6 – MONETIZZAZIONE PARCHEGGI</p>	<p>6. Non modificato</p>
<p>In applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i., gli importi della monetizzazione sono così determinati:</p>	<p>7. Non modificato</p>
<p>ADDENSAMENTO A1</p>	<p>1. Non modificato</p>
<p>Monetizzazione al mq = 450 x 0,8</p>	<p>2. non modificato</p>
<p>Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,4</p>	
<p>Conseguentemente: - l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 360,00 (trecentosessanta/00) al mq. per</p>	

complessivi Euro 9360,00
(novemilatrecentosessanta/00) per un
singolo parcheggio.

- l'importo per la monetizzazione di un
singolo parcheggio in caso di
insediamento a carattere stagionale è
pari a Euro 180,00 (centottanta/00) al
mq. per complessivi Euro 4680,00
(quattromilaseicentoottanta/00) per un
singolo parcheggio.

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori
decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali
al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A2

Monetizzazione al mq = $450 \times 0,6$

Monetizzazione al mq. per insediamento a
carattere stagionale = $450 \times 0,3$

Conseguentemente :

- l'importo per la monetizzazione di un
singolo parcheggio è pari a Euro
270,00 (ducentosettanta/00) al mq. per
complessivi Euro 7020,00
(settemilaventi/00) per un singolo
parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un
singolo parcheggio in caso di
insediamento a carattere stagionale è
pari a Euro 135,00
(centotrentacinque/00) al mq. per
complessivi Euro 3510
(tremilacinquecentodieci/00) per un
singolo parcheggio.

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori
decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali
al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A3 E LOCALIZZAZIONI LI RICONOSCIUTE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Monetizzazione al mq = $450 \times 0,4$

Monetizzazione al mq. per insediamento a

3. non modificato

4. non modificato

carattere stagionale = $450 \times 0,2$

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 180,00 (centottanta/00) al mq. per complessivi Euro 4680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A4

Monetizzazione al mq = $450 \times 0,3$

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = $450 \times 0,15$

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per complessivi Euro 3510,00 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 67,50 (sessantasette/50) al mq. per complessivi Euro 1755,00 (millesettecentocinquantacinque/00) per un singolo parcheggio

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

**NELLE ZONE INTERNE ALLA
PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI
CUI ALL'ART. 81 LEGGE REGIONALE**

5. non modificato

6. non modificato

**56/1977 e s.m.i. NON COMPRESI IN
ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI**

Monetizzazione al mq = $450 \times 0,2$

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = $450 \times 0,1$

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

NELL'AREA BORGO DORA

così delimitata:

Corso Regina Margherita numeri civici pari, Via Ariosto numeri civici pari, Via S. Pietro in Vincoli numeri civici pari, protendimento ideale da Via S. Pietro in Vincoli a Lungo Dora Agrigento, Lungo Dora Agrigento numeri civici dispari, Lungo Dora Savona numeri civici pari, Corso XI Febbraio numeri civici dispari.

Monetizzazione al mq = $450 \times 0,1$

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = $450 \times 0,05$

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di

Riportato all'articolo 11

insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 22,50 (ventidue/50) al mq. per complessivi Euro 585,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

LOCALIZZAZIONI L2 E RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO CITTADINO

Non è ammessa la monetizzazione.

PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI INTERESSI

In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale la monetizzazione, ove ammessa, è determinata in base agli azzonamenti sopra riportati.

6.1 PROCEDURE SULLA MONETIZZAZIONE

La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A".

Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, se superiore all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni.

7. non modificato

8. PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI INTERESSI

In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, **preventivamente** approvati dalla Giunta Comunale la monetizzazione, ove ammessa, è determinata in base agli azzonamenti sopra riportati.

1. Non modificato

2. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, se superiore all'importo di euro **1.000,00 (mille/00)** può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni. **Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione/segnalante sia risultato inadempiente ad un piano di monetizzazione dei parcheggi per altro esercizio, la richiesta di monetizzazione non è accolta se non previo pagamento dell'importo dovuto per il piano per cui è risultato inadempiente.**

Se l'importo rateizzato supera il valore di Euro 35.000 (trentacinquemila/00) deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'importo dovuto per il fabbisogno parcheggi superi l'importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), e venga richiesta la rateizzazione: è data facoltà al richiedente di versare in un'unica soluzione la somma eccedente tale importo contestualmente al pagamento della 1^ rata.

Gli importi dovranno essere corrisposti secondo il piano di rateizzazione fornito dall'ufficio comunale competente. Il termine del pagamento delle rate è definito con apposito provvedimento degli uffici e notificato all'interessato.

In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

L'importo di ciascuna rata è definito sulla base della divisione dell'importo dovuto per il numero di rate.

In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, se gli importi per la monetizzazione sono stati rateizzati, sono da corrispondere gli importi dovuti fino alla data della cessazione.

3. Non modificato

4. Non modificato

5. Gli importi dovuti devono essere corrisposti mediante bonifico bancario con l'indicazione della causale riportante la sede dell'esercizio pubblico.

6. In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione dell'istanza/segnalazione certificata di inizio attività.

7. Non modificato

8. Non modificato

9. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività.

10. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, o di revoca dell'autorizzazione/SCIA, decadono gli effetti dell'autorizzazione/SCIA e l'importo dovuto per la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi è calcolato in proporzione agli

Nei casi di riduzione della superficie di somministrazione durante il periodo di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, il computo del fabbisogno parcheggi è ridefinito sulla base della nuova superficie.

Le rimanenti rate saranno paramtrate alla nuova superficie ed il pagamento delle stesse decorrerà dalla rata successiva alla data di presentazione della scia di riduzione secondo il seguente esempio di calcolo:

Piano di pagamento rateizzazione monetizzazione parcheggi

Importo: - da corrispondere in seguito all'apertura dell'attività: 15.444,00€
 - da corrispondere in riferimento alla superficie dell'esercizio dopo la riduzione: 9.000,00€

Rate: 5

Periodicità: ANNUALE

Tasso: 1% (Decreto del Ministero del Tesoro 04/12/2009)

Mov.	Scadenza	Rata riferita all'importo di 15.444,00 €	Rata riferita all'importo di 9.000,00€
1	05.10.2010	3.182,08	.
2	05.10.2011	3.182,08	.
3	05.10.2012	.	1.854,36
4	05.10.2013	.	1.854,36
5	05.10.2014	.	1.854,36

6.2 - CASI DI RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER LA MONETIZZAZIONE

Gli importi della monetizzazione, come stabiliti al punto 6, sono ridotti fino al 60% nei casi in cui, fatti salvi gli adempimenti agli obblighi previsti

importi da corrispondere fino alla data di ricevimento o conoscenza da parte dell'amministrazione della comunicazione della cessazione o dalla data in cui maturano gli effetti della decadenza.

11. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sono da corrispondere gli importi dovuti.

12. Non modificato

1. Gli importi della monetizzazione, come stabiliti al punto 6, sono ridotti come di seguito

dalla normativa vigente in materia, vengano effettuate opere finalizzate a migliorare il servizio reso ai consumatori e a mitigare l'impatto dell'esercizio sul territorio, con particolare riferimento sia alle opere relative all'insonorizzazione dei locali, sia alle opere funzionali all'accessibilità dei locali e alla fruizione degli stessi da parte dei soggetti diversamente abili.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale saranno definite le tipologie delle opere e l'entità della riduzione in rapporto alle varie casistiche individuate, sentite le associazioni interessate."

specificato:

- **riduzione del 20% qualora per i locali in cui si intende insediare o trasferire l'attività di somministrazione, ovvero si intende ampliare la superficie di somministrazione, vengano effettuate opere edilizie finalizzate a rendere il/i locale/i conforme/i al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche senza alcuna deroga, "inteso come accessibilità per la tipologia 1 e visitabilità per le tipologie 2, 3 e 4" ed i servizi igienici risultino con ingresso all'interno dell'esercizio.**

2. Il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere comprovato mediante asseverazione tecnica riportante gli estremi della ricevuta di presentazione della correlativa pratica edilizia presentata, e documentazione fotografica. La pratica edilizia deve essere riferita ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e deve risultare presentata in data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio le condizioni indicate al comma 1 devono sussistere anche nei locali della nuova sede, in caso contrario, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi applicato per la precedente sede dell'attività.

4. Nel caso di cambio di tipologia sanitaria dell'attività devono sussistere le condizioni indicate al comma 1, in caso contrario, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi

soppresso

7 – SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

La superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehor).

Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a titolo precario, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento all'insediamento, trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di somministrazione.

1. Non modificato

2. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende **la superficie utile calpestabile netta (comprese le nicchie, gli sguinci dei serramenti, le aree di passaggio che mettono in comunicazione i locali interni destinati alla somministrazione)** occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a **costruire**, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento all'insediamento, trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di somministrazione.

3. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi è altresì esclusa dal calcolo della superficie, l'area dei corridoi/disimpegni fisicamente delimitati a favore dei servizi igienici per un'ampiezza non superiore a mt. 1,20. Tale area non può essere utilizzata per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione.

4. Qualora l'esercizio sia disposto su più livelli collegati da scala interna, il computo della superficie esclude la proiezione in pianta della scala per ogni livello.

<p>8- PROCEDIMENTO DI SPORTELLO UNICO</p> <p>Le pratiche edilizie relative all'insediamento, trasferimento e ampliamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, sono da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito dalla vigente normativa in materia di sportello unico.</p> <p>9 – INSEDIAMENTI, TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI NEI CENTRI COMMERCIALI</p> <p>Ai sensi dell'art. 25 c. 4 della DCR 563-13414/99 smi: nei centri commerciali al cui interno si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'insediamento; - l'attivazione per trasferimento - l'ampliamento della superficie di somministrazione di attività già esistenti <p>di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq..</p> <p>10 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE</p> <p>Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/SCIA a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda ovvero nel caso di affitto d'azienda, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA all'avente</p>	<p>5. Qualora contestualmente alla presentazione della scia di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione vengano installati apparecchi da gioco – nei limiti e prescrizioni previsti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno dei parcheggi.</p> <p>1. Non modificato</p> <p>1. Non modificato</p> <p>1. Non modificato</p>
---	--

causa è subordinato all'estinzione dell'obbligazione del pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi.

11 – REQUISITI DI QUALITA'

Per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e di zone di particolare pregio e per aree di sviluppo oggetto di programmi di riqualificazione della città, individuate, sentite le Associazioni di Categoria, con apposita delibera della Giunta Municipale, l'insediamento di nuove attività deve essere conforme ai seguenti standard di qualità e/o ad altri requisiti appositamente individuati dalla suddetta delibera della Giunta Municipale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- orario minimo di apertura dell'esercizio e garanzia di apertura durante le festività natalizie, pasquali e durante il periodo estivo come determinato dall'Amministrazione Comunale;
- servizi di WI FI gratuito e pagamento con bancomat
- abbattimento barriere architettoniche senza deroghe
- superficie di somministrazione minima mq. 60
- adesione al progetto baby friendly
- organizzazione di iniziative volte a far conoscere agli avventori gli effetti negativi dell'alcool;
- distribuzione di materiale informativo

2. Nel caso di subingresso in un'attività per la quale è in corso il procedimento di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione, i termini di conclusione del procedimento di subingresso decorrono dalla data di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'attività del dante causa oggetto del subingresso.

3. Qualora il procedimento del dante causa sia concluso con esito negativo il procedimento di subingresso è concluso con l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

11 – INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' IN ZONE DI PARTICOLARE PREGIO E PER AREE DI SVILUPPO OGGETTO DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA'

1. Per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e di zone di particolare pregio e per aree di sviluppo oggetto di programmi di riqualificazione della città sono individuate le seguenti aree:

a) COMPLESSO MURAZZI DEL PO individuato dall'art. 19 comma 16 bis delle N.U.E.A. del P.R.G. (ALLEGATA TAVOLA 1)

Monetizzazione al mq = 450 x 0,2

Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,1

Conseguentemente:

- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.
- l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per

<p>sulle iniziative e programmi turistici della Città e di altri enti pubblici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - adesione ai patti di vivibilità e qualità urbana definiti dall'Amministrazione Comunale. 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">complessivi</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">1170,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(millecentosettanta/00)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">per un</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">singolo parcheggio</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio</p> <p>b) AREA BORGO DORA così delimitata: Corso Regina Margherita numeri civici pari, Via Ariosto numeri civici pari, Via S. Pietro in Vincoli numeri civici pari, protendimento ideale da Via S. Pietro in Vincoli a Lungo Dora Agrigento, Lungo Dora Agrigento numeri civici dispari, Lungo Dora Savona numeri civici pari, Corso XI Febbraio numeri civici dispari. Piazza della Repubblica, nell'area compresa tra Corso Regina Margherita e Via Milano e nella Galleria Umberto I (ALLEGATA TAVOLA 2)</p> <p>Monetizzazione al mq = 450 x 0,1</p> <p>Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,05</p> <p>Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio. - l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 22,50 (ventidue/50) al mq. per complessivi Euro 585,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio <p>Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere individuate, con la concertazione delle Associazioni di Categoria, ulteriori aree del territorio cittadino.</p>	complessivi	Euro	1170,00	(millecentosettanta/00)		per un	singolo parcheggio		
complessivi	Euro	1170,00								
(millecentosettanta/00)		per un								
singolo parcheggio										

<p>Con la stessa deliberazione possono essere individuate, con la concertazione delle Associazioni di Categoria, zone del territorio cittadino di cui analizzare le potenzialità commerciali al fine di attrarre gli investimenti degli operatori commerciali.</p>	<p>Soppresso.</p>
<p>Il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.</p>	<p>soppresso</p>
<p>L'eventuale monetizzazione è definita sulla base delle indicazioni della Giunta Municipale.</p>	<p>soppresso</p>
<p>11 BIS- REQUISITI DI QUALITA'</p>	
<p>1. Il pagamento ai fini della monetizzazione dei parcheggi è rapportato ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento per gli esercizi che rispettano i seguenti standard di qualità:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - orario minimo di apertura giornaliero dell'esercizio di ore sei e garanzia di apertura, nelle aree di interesse turistico come definite con deliberazione della Giunta Comunale durante le festività e nelle due settimane centrali del mese di agosto; - servizi di WI FI gratuito segnalato; - locali conformi al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche "intesa come accessibilità per la tipologia 1 e visitabilità per le tipologie 2, 3 e 4", senza alcuna deroga; - servizio di baby friendly i cui requisiti minimi sono costituiti da: presenza di fasciatoio per neonati e seggioloni; - posizionamento in luogo ben visibile di cartelli - formato minimo A3 - volti a far conoscere agli avventori gli effetti negativi dell'alcool; - distribuzione di materiale informativo sulle iniziative e programmi turistici della Città e di altri enti pubblici; - impegno a non installare all'interno dell'esercizio apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 	

12 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEGLI AMBITI URBANI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITA' DEGLI SPAZI E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.

In applicazione dell'art. 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, dell'art. 64 c. 3 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. nonché dell'art. 31 c. 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi pubblici né come nuova apertura né come trasferimento o il rilascio dell'autorizzazione può essere sottoposto ad apposite prescrizioni relative agli orari e/o alle modalità di esercizio dell'attività e/o alla conformazione dei locali, limitazioni possono altresì essere previste per l'effettuazione

Sicurezza;

- servizi igienici con ingresso all'interno dell'esercizio senza alcuna deroga;
- offerta gratuita dell'acqua pubblica.

2. Per ogni altro aspetto procedurale si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 6.1.

3. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio le condizioni indicate al comma 1 devono sussistere anche nei locali della nuova sede.

4. Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere integrati e/o modificati i suddetti standard.

1. In applicazione dell'art. 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e smi, dell'art. 64 c. 3 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. nonché dell'art. 31 c. 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 **per** ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità **che** rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le **seguenti** aree:

1) nell'area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di Cortanze, Corso San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via Bava,

dell'attività di somministrazione all'esterno dell'esercizio mediante utilizzo di dehor .

Sino all'approvazione della suddetta delibera della Giunta Comunale e comunque non oltre il 31 maggio 2013, non è ammessa l'apertura di nuovi esercizi pubblici né il trasferimento di attività già in esercizio provenienti da altre zone nelle aree previste dal punto 11 della deliberazione della Giunta Municipale del 10 maggio 2011, n. mecc. 2011 02751.

Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a mq. 50. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a mq. 50. In caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o S.C.I.A.. (ALLEGATA TAVOLA 3).

2) nell'area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza, l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a mq. 50. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a mq. 50. In caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o S.C.I.A.

Le vie: Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza, devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale e pertanto escluse dalla suddetta area. (ALLEGATA TAVOLA 4).

2. Al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, nelle aree di cui ai punti 1) e 2) è vietato consumare in luogo pubblico bevande in contenitori di vetro ed in lattine all'esterno dei locali/dehors.

3. Nelle aree di cui ai punti 1) e 2) è ammessa l'apertura di esercizi pubblici aventi una superficie di somministrazione anche inferiore a mq. 50 di tipologia sanitaria 1 complementare ad attività artigianali esclusive di pasticceria e/o gelateria. L'apertura è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà subordinato alla prescrizione della limitazione della fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio dalle ore 06.00 alle ore 23.00. L'autorizzazione è soggetta a decadenza in caso di cessazione dell'attività artigianale di pasticceria e/o gelateria.

13 - ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA E VALUTAZIONE TECNICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'

Lo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti è rappresentato da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

Lo studio che valuta ed esamina le componenti ambientali, composto da clima acustico, atmosfera, paesaggio, nonché l'impatto sulla viabilità ed i

4. Al fine di favorire la delocalizzazione degli esercizi ubicati nelle aree di cui ai punti 1) e 2) è ammesso il trasferimento nelle restanti aree del territorio urbano. In tal caso il requisito del fabbisogno dei parcheggi si intende soddisfatto per la superficie di somministrazione corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In caso di ampliamento il pagamento ai fini della monetizzazione dei parcheggi è rapportato ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento.

5. Nelle aree di cui ai punti 1) e 2) potrà essere riconosciuto un Piano di Qualificazione Urbana (PQU).

1. Lo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti è rappresentato da una **dichiarazione di conformità tecnica** a firma di un **tecnico abilitato e dell'interessato contenuta nella modulistica in uso** e dagli opportuni elaborati progettuali **e allegati richiesti**, che asseveri il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

2. La **dichiarazione di conformità tecnica di cui al comma 1** deve essere presentata **unitamente alla domanda/SCIA di apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione** della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La **carezza di tale documentazione costituisce causa di inammissibilità della pratica.**

3. La **dichiarazione di conformità tecnica di cui al comma 1** deve essere presentata anche nei casi di **variazione della tipologia sanitaria svolta in seguito a modifica che non comporta ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione.**

Soppresso.

relativi elaborati progettuali devono essere asseverati da un tecnico abilitato e presentati unitamente alle SCIA di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Le asseverazioni sono inviate, anche a campione, ai settori competenti per le valutazioni di merito.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*:

- qualora nell'esercizio non vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero non vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è resa e sottoscritta dal richiedente;
- qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 dell'art. 4 del DPR 227/2011, è resa e sottoscritta dal professionista abilitato e controfirmata dal richiedente.

La dimostrazione asseverata relativa ai requisiti richiesti dal cosiddetto stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, come richiesti dagli indirizzi regionali approvati con la D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, afferiscono all'eventuale procedimento edilizio attivato per l'insediamento dell'esercizio. L'asseverazione della conformità del locale alle barriere architettoniche deve attestare il rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. mecc. 2008 06681/38.

4. Qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'attività deve essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

5. La dimostrazione asseverata relativa ai requisiti richiesti dal cosiddetto stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, come richiesti dagli indirizzi regionali approvati con la D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, afferiscono all'eventuale procedimento edilizio attivato per l'insediamento dell'esercizio. L'asseverazione della conformità del locale alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche deve attestare il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città, relativamente al solo accesso al locale potrà essere ammessa l'accessibilità condizionata.

14 – IRREGOLARITA' DELLE DICHIARAZIONI

Nel caso di irregolarità riferite a dichiarazioni rese, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, l'esercizio dell'attività dovrà essere conformato alle prescrizioni violate entro il termine fissato dall'amministrazione.

15 – COESISTENZA NEGLI STESSI LOCALI DELL'ATTIVITA' DI VENDITA E/O ARTIGIANALE E DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Qualora nello stesso locale coesista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'attività di vendita al dettaglio e/o artigianale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, entrambe le attività devono essere intestate alla stessa impresa.

Ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi l'area destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere chiaramente delimitata su apposita planimetria riportante il layout relativo all'organizzazione degli spazi.

La superficie occupata dalle scaffalature e/o altre attrezzature destinate all'attività di vendita non è computabile per la determinazione del fabbisogno dei parcheggi. In tal caso non è altresì computabile l'area necessaria ai consumatori per la visione e la scelta dei prodotti posti in vendita: tale area non può superare l'ampiezza di 1 metro di distanza dalle scaffalature utilizzate per l'esposizione dei prodotti posti in vendita.

1. Non modificato

2. Le verifiche potranno essere effettuate in modo congiunto da un gruppo di controllo costituito dal Corpo di Polizia Municipale, dall'ufficio Ispezione Edilizia, dall'ASL Dipartimento Interaziendale della Prevenzione e dall'Ufficio Commercio, con apposito provvedimento.

1. Qualora nello stesso locale coesista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'attività di vendita al dettaglio e/o artigianale, **e/o altra attività** fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, entrambe le attività devono essere intestate alla stessa impresa.

2. Non modificato

3. La superficie destinata all'attività di vendita può essere ricavata in un unico vano separato dalla restante superficie del locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale area non può essere utilizzata per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione.

4. Qualora la superficie di vendita non sia nettamente separata da quella destinata alla somministrazione, per la determinazione del fabbisogno dei parcheggi, non è computabile la superficie occupata dalle scaffalature destinate alla vendita.

5. Qualora nel locale vengano installate

apparecchiature destinate alla refrigerazione degli alimenti e/o bevande ovvero distributori di prodotti preconfezionati (quali bibite, gelati, espositori patatine e simili), ovvero di apparecchiature destinate alla refrigerazione di gelati non prodotti nel luogo di produzione, la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno parcheggi in quanto costituiscono un prolungamento del banco di somministrazione.

6. Qualora il banco destinato alla vendita di prodotti alimentari e/o gastronomici, sia utilizzato anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi, il calcolo della superficie di somministrazione deve comprendere la metà dell'area occupata dal banco e retrobanco.

16 – NORMA TRANSITORIA

1. Con riferimento ai procedimenti di apertura, trasferimento e/o ampliamento della superficie di somministrazione che alla data di entrata in vigore del presente atto risultano non conclusi, è data facoltà ai soggetti interessati di optare per l'applicazione delle procedure di cui ai suddetti articoli 6.2 – CASI DI RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER LA MONETIZZAZIONE – e 11 BIS – REQUISITI DI QUALITA' –.

TABELLE DI CALCOLO PER IL FABBISOGNO DI PARCHEGGI

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI: - NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 - NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL'ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESI IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI - NEL COMPLESSO MURAZZI DEL PO - NELL'AREA BORGO DORA
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI: - NELLE LOCALIZZAZIONI L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

